

RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI (ALLEGATO B DGR n. 811 del 05 luglio 2022)

La Regione del Veneto riconosce agli aspiranti corsisti la possibilità di chiedere la valutazione delle attività pregresse. La verifica è effettuata sulla scorta della documentazione prodotta dall'interessato all'atto della presentazione della domanda di quantificazione e attribuzione del credito formativo.

La procedura di riconoscimento e quantificazione di credito formativo deve essere richiesta all'iscrizione al percorso; non saranno autorizzate richieste di credito durante lo svolgimento del percorso formativo.

L'aspirante corsista può chiedere il riconoscimento di credito formativo per il monte ore maturato a seguito della frequenza di un percorso formativo autorizzato in occasione di precedenti bandi di cui alle seguenti Delibere di Giunta:

- Tipologia 1 – OSS: n. 1124/2020 e n. 1253/2021;
- Tipologia 2 – OSS-IP: n. 663/2018 e n. 106/2021.

La quantificazione del credito formativo, spendibile una sola volta, è effettuata dal soggetto gestore di provenienza, esclusivamente per discipline e/o singole aree di tirocinio concluse con valutazione positiva.

Il credito riconosciuto agli allievi in possesso del Diploma di Stato conseguito presso le Istituzioni scolastiche a indirizzo Servizi per la Sanità e l'Assistenza Sociale, potrà essere utilizzato anche in un percorso di Tipologia 1 – OSS

Non sarà riconosciuto alcun credito formativo in uno dei seguenti casi:

- a) ritiro, anche se formalmente comunicato, senza gravi e giustificati motivi;**
- b) attribuzione di valutazione insufficiente anche in una sola disciplina e/o in un solo tirocinio;**
- c) mancata ammissione e/o superamento della prova d'esame.**

MODALITA' DI RICONOSCIMENTO CREDITI DA ESPERIENZE LAVORATIVE

Con riferimento ai crediti riconoscibili da esperienze lavorative, si precisa quanto segue:

- 1. l'esperienza lavorativa può concorrere a determinare credito formativo esclusivamente per il tirocinio relativamente agli ambiti Residenza per anziani non autosufficienti, Servizio Diurno/comunità e domicilio; è esclusa la possibilità di riconoscimento del tirocinio in ambito "Degenza"**

2. **l'esperienza lavorativa, svolta negli ultimi 5 anni precedenti alla data di presentazione dell'istanza, non può essere inferiore a 12 mesi**, anche non continuativi, **oppure a 6 mesi continuativi**; non saranno riconosciute esperienze lavorative svolte all'estero;
3. l'esperienza lavorativa deve essere documentata mediante l'esibizione, in alternativa o congiuntamente di: **contratto di lavoro individuale registrato, percorso del lavoratore (C2 storico) rilasciato dal Centro per l'impiego del Comune di residenza dell'utente, estratto conto contributivo INPS, buste paga/cedolini, posizione assicurativa INAIL, modello UNILAV**;
4. la documentazione deve dimostrare inequivocabilmente lo svolgimento di **mansioni riconducibili all'assistenza alla persona negli ambiti socio-sanitario, sociale e socio-assistenziale**;
5. l'esperienza lavorativa di assistente familiare domiciliare (c.d. badante) potrà essere riconosciuta solo se accompagnata dall'acquisizione dell'attestato rilasciato a seguito di corsi organizzati e autorizzati ai sensi della DGR n. 1043/2018;
6. il tirocinio sarà riconosciuto per la parte corrispondente all'ambito in cui è stata maturata l'esperienza lavorativa (esperienza in centri servizio, RSA, Case di riposo, servizi semiresidenziali per anziani riconosciuta per tirocinio in Residenza; esperienza in disabilità, salute mentale, dipendenze, integrazione scolastica riconosciuta per tirocinio in servizio diurno; esperienza in assistenza domiciliare o comunità alloggio, compreso attività di assistente familiare domiciliare, riconosciuto per tirocinio in domicilio-comunità alloggio);
7. esperienze lavorative che rispondono ai requisiti succitati in ambiti diversi possono essere considerate ai fini del riconoscimento delle aree di tirocinio corrispondenti (ad es. 12 mesi di esperienza lavorativa in RSA e 12 mesi a domicilio possono dare seguito al riconoscimento del tirocinio "Residenza per anziani non autosufficienti" e "domicilio");
8. fronte di periodi di esperienza lavorativa inferiori ai 12 mesi, fatto salvo quanto previsto al punto due (sei mesi continuativi), non sarà possibile riconoscere frazioni di tirocinio.